

CONDIZIONI GENERALI HITACHI ENERGY PER L'ACQUISTO DI BENI DI PROGETTO (2023-1 ITALIA)

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE Intestazione

1.1 Nel presente documento, i seguenti termini avranno il seguente significato:

Affiliata: una qualsiasi società che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da, o è sotto il controllo comune di una Parte;

Appaltatore: Hitachi Energy Italy S.p.A., la Parte che ordina al Subappaltatore la fornitura dei Beni di Progetto;

Beni di Progetto: tutti i materiali, componenti, macchinari, attrezzature, forniture, Documentazione e Servizi del Subappaltatore di cui all'Articolo 3.16, da consegnare come specificato nel Subappalto;

Certificato di Accettazione Finale: il documento rilasciato dall'Appaltatore al Subappaltatore ai sensi dell'Articolo 8.10;

Certificato di Collaudo: il documento rilasciato da Appaltatore ai sensi dell'Articolo 8.8;

Certificato di Accettazione Provvisoria: il documento rilasciato, a seconda dei casi, dal Cliente o dall'Appaltatore che attesta che il Progetto ha soddisfatto i criteri di prestazione specificati nel Contratto Principale;

Cliente: la persona fisica o giuridica che ha assunto o assumerà Appaltatore per l'esecuzione del Progetto;

Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali Hitachi Energy per l'acquisto di Beni di Progetto (2023-1 Italia);

Condizioni Speciali: i termini e le condizioni di contratto concordate tra le Parti in relazione al Subappalto in deroga, parziale modifica e/o in aggiunta alle Condizioni Generali;

Consegna: consegna dei Beni di Progetto Free Carrier FCA (luogo di consegna convenuto come specificato nel Subappalto) INCOTERMS 2020;

Contratto Principale: il contratto tra il Cliente e l'Appaltatore in relazione al Progetto;

Cronoprogramma: il periodo di tempo stabilito per il completamento delle Opere come specificato nel Subappalto

Data di entrata in vigore: il giorno in cui il Subappalto entra in vigore, come indicato nel Subappalto;

Dati dell'Appaltatore: ogni dato e informazione, inclusi i Dati Personali, acquisto dal Subappaltatore in relazione a o durante l'esecuzione del Subappalto, a prescindere dal fatto che tali dati o informazioni riguardino l'Appaltatore, le sue Affiliate o i rispettivi clienti o fornitori;

Dati Personali: qualsiasi dato o informazione di una persona fisica identificata o identificabile;

Diritti di Proprietà Intellettuale: (a) brevetti, modelli di utilità, diritti d'autore, diritti di database e diritti su marchi, nomi commerciali, design, know-how e divulgazioni di invenzioni (siano esse registrate o meno); (b) richieste, riedizioni, conferme, rinnovi, estensioni, divisioni o prosecuzioni per uno qualsiasi di questi diritti; e (c) ogni altro diritto di proprietà intellettuale e ogni forma di tutela di tali diritti a livello globale;

Documentazione del Subappaltatore: qualsiasi manuale HSE, di operazione, di formazione e di manutenzione, guide per l'utente, disegni, calcoli, dati tecnici, diagrammi logici, relazioni di avanzamento, certificati di conferma della qualità, polizze di carico, certificati di origine, autorizzazioni e licenze all'esportazione e ogni altro documento previsto dal Subappalto e/o dalla Legge Applicabile;

Incidente Informatico: ogni incidente che ha un impatto sull'Appaltatore e/o su Dati dell'Appaltatore e consiste in/riguarda (a) un accesso a, acquisizione di, divulgazione di, uso di, danno a, perdita di, distruzione di informazioni non autorizzata (sia essa effettuata in maniera non autorizzata, accidentalmente

o per uno scopo non autorizzato); o (b) nella compromissione del sistema di sicurezza informatica del Subappaltatore; (c) il sistema di sicurezza del Subappaltatore o dell'Appaltatore; (d) la ricezione di qualsiasi reclamo, comunicazione o notifica riguardante (i) l'utilizzo di informazioni da parte dell'Appaltatore o (ii) l'ottemperanza da parte del Subappaltatore ai sistemi e ai principi in materia di protezione dei dati;

Ordine: l'Ordine dell'Appaltatore emesso nei confronti del Subappaltatore per l'acquisto dei Beni di Progetto;

Parte: l'Appaltatore o il Subappaltatore, congiuntamente indicati come le Parti;

Prezzo del Subappalto: il prezzo che deve essere pagato dall'Appaltatore al Subappaltatore come specificato nel Subappalto;

Progetto: il progetto che sarà eseguito dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto Principale;

Sito: il luogo in cui deve essere completato il Progetto;

Software Integrato: il software necessario per il funzionamento dei Beni di Progetto il quale è integrato e consegnato come parte integrante dei Beni di Progetto, escluso tuttavia qualsiasi altro software, che sarà disciplinato da un contratto di licenza separato;

Software Open Source: il software pubblico e accessibile pubblicamente che può essere utilizzato, modificato e ulteriormente sviluppato conformemente ai termini e condizioni di licenza applicabili;

Subappalto: il contratto scritto e/o l'Ordine, comprendente:

- Documento di Esecuzione del Subappalto,
- Condizioni Speciali,
- Condizioni Generali,
- Allegati,

che è accettato dal Subappaltatore e dall'Appaltatore. Il Subappalto si intenderà accettato dal Subappaltatore con l'esecuzione parziale o totale dello stesso;

Subappaltatore: la Parte che fornisce i Beni di Progetto all'Appaltatore;

Variante d'Ordine: una modifica al Subappalto tale da alterare il Cronoprogramma o modificare, ridurre, aggiungere o modificare in altro modo i Beni di Progetto o parti di essi.

1.2 Ogni riferimento al termine "articolo/i" è rivolto agli articoli delle Condizioni Generali.

1.3 I titoli degli articoli sono inclusi unicamente per convenienza e non incidono sull'interpretazione delle Condizioni Generali.

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

2.1 Il Subappalto, ivi incluse le Condizioni Generali, contiene gli unici termini e condizioni contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale tra l'Appaltatore e il Subappaltatore.

2.2 Le Condizioni di Contratto condizione di contratto inviate dal Subappaltatore unitamente a o contenute nelle offerte, conferme, accettazioni, specifiche o altri documenti simili emessi dal Subappaltatore non formeranno parte del Subappalto e il Subappaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi diritto che potrebbe esercitare in virtù di tali termini o condizioni.

2.3 Qualsiasi modifica al Subappalto deve essere convenuta per iscritto.

3. RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE

3.1 Il subappaltatore dovrà fornire i Beni di Progetto, inclusa la Documentazione del Subappaltatore:

3.1.1 in conformità alle leggi e regolamenti applicabili e ogni altro provvedimento applicabile ai Beni di Progetto tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, statuti, ordinanze, permessi o approvazioni di qualsiasi autorità statale, regionale, locale o di ogni altro ente competente (collettivamente Leggi Applicabili), e manleverà e terrà indenne l'Appaltatore da tutte le sanzioni e responsabilità per il mancato rispetto di tali Leggi Applicabili. Nella misura in cui le Leggi Applicabili stabiliscano delle linee guida di natura non vincolante, il livello di conformità che deve essere raggiunto dal Subappaltatore deve essere in linea con i più elevati standard professionali generalmente accettate/applicabili nel settore industriale di riferimento del Subappaltatore. Il Cronoprogramma e il Prezzo del Subappalto potranno essere modificati per tener conto di qualsiasi aumento o diminuzione dei costi del Subappalto o del ritardo causato da una modifica delle Leggi Applicabili che influisca materialmente sull'adempimento degli obblighi del Subappaltatore ai sensi del Subappalto, a condizione e nella misura in cui le summenzionate modifiche nel Cronoprogramma e nel prezzo siano concesse anche all'Appaltatore dal Cliente nell'ambito Contratto Principale (in relazione ai Beni di Progetto);

3.1.2 in conformità al Subappalto e alle istruzioni dell'Appaltatore;

3.1.3 in modo tale che siano esenti da difetti e non soggetti a diritti di terzi;

3.1.4 nelle date specificate nel Cronoprogramma;

3.1.5 nella quantità specificata nel Subappalto; e

3.1.6 da personale (ivi inclusi ingegneri, capisquadra e operai) qualificato, esperto e competente, destinato al Subappalto in numero necessario per la corretta e tempestiva Consegna dei Beni Progettati.

3.2 Il Subappaltatore non potrà sostituire o apportare modifiche ai Beni di Progetto senza la preventiva approvazione scritta dell'Appaltatore.

3.3 Il Subappaltatore sarà responsabile della progettazione e delle attività di ingegneria dei Beni di Progetto. Qualora durante la procedura di approvazione l'Appaltatore/il Cliente richieda modifiche al progetto presentato dal Subappaltatore in relazione alla completezza e funzionalità dei Beni di Progetto, tali modifiche si intenderanno incluse nel Prezzo del Subappalto. Il Subappaltatore dovrà preparare disegni, calcoli, programmi software, campioni, modelli, manuali operativi e di manutenzione e ogni altra Documentazione del Subappaltatore in modo sufficientemente dettagliato per rispettare tutte le Leggi Applicabili e fornire all'Appaltatore e al Cliente, e alle altre persone interessate informazioni sufficienti per operare, installare, collaudare, riparare, alterare, mantenere e utilizzare e/o disporre in ogni altro modo dei Beni di Progetto.

3.4 Il Subappaltatore dovrà ottenere la preventiva approvazione dall'Appaltatore di qualsiasi società di trasporto (inclusi i veicoli utilizzati come camion, aerei, navi, e ogni altro mezzo di trasporto) che il Subappaltatore intende utilizzare per il trasporto dei Beni di Progetto. L'elenco delle società di trasporto, compresa l'indicazione dei veicoli che si intende utilizzare, si presumerà accettato dall'Appaltatore a meno che l'Appaltatore neghi l'approvazione entro dieci (10) giorni di calendario dal ricevimento di tale elenco. Le navi utilizzate per il trasporto devono essere state varate da meno di quindici (15) anni.

3.5 Il Subappaltatore dichiara di aver valutato e di ritenere adeguati tutti gli aspetti del Progetto nella misura in cui influiscano sui Beni di Progetto o sull'esecuzione del Subappalto.

3.6 Il mancato ottenimento da parte del Subappaltatore delle informazioni richieste non esonererà il Subappaltatore né dalla responsabilità di stimare correttamente i costi di consegna dei Beni di Progetto, né dalla responsabilità per i costi aggiuntivi che dovessero derivare da tale omissione o siano connessi alla stessa, né dalla responsabilità per l'esecuzione del Subappalto.

3.7 Il Subappaltatore dichiara di aver esaminato e preso in considerazione tutte le condizioni, i rischi, le, le normative, le circostanze di natura temporale, i disegni e i piani necessari e

tutte le altre circostanze che possono influenzare l'esecuzione dei Beni di Progetto o i suoi obblighi ai sensi del Subappalto e di aver ottenuto tutte le ulteriori informazioni e i dati a lui necessari ai fini dell'esecuzione del Subappalto. L'Appaltatore non sarà responsabile e non sarà tenuto a rimborsare alcun costo o danno a causa del mancato ottenimento di tali informazioni da parte del Subappaltatore.

3.8 Il Subappaltatore dovrà fornire tutti gli avvisi e ottenere a proprie spese tutti i permessi, i visti, le licenze e soddisfare tutti gli altri requisiti necessari per la fornitura dei Beni di Progetto.

3.9 Il Subappaltatore dovrà garantire che i Beni di Progetto siano protetti, imballati e/o contrassegnati in maniera tale da preservarli e proteggerli fino al trasferimento dei doveri di custodia e dei rischi per danni e perdite all'Appaltatore ai sensi del Subappalto. Inoltre, il Subappaltatore dovrà rispettare tutti gli standard di imballaggio e marcatura come richiesto dalle Condizioni Speciali.

3.10 Il Subappaltatore potrà accedere al Sito solo previa approvazione scritta dell'Appaltatore. Quest'ultimo concederà al Subappaltatore l'accesso alle rispettive parti del Sito (come eventualmente richiesto per garantire il rispetto del Cronoprogramma) per consentire al Subappaltatore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Subappalto. Il Subappaltatore non potrà svolgere alcuna attività lavorativa sul Sito senza che l'Appaltatore abbia prima verificato il rispetto dei Requisiti HSE.

3.11 Il Subappaltatore sarà responsabile dell'idoneità e della percorribilità delle strade di accesso al Sito e dei relativi costi nonché dell'ottenimento di eventuali diritti speciali o temporanei di passaggio richiesti per l'accesso al Sito e l'esecuzione del Subappalto. Il Subappaltatore deve prendere tutte le precauzioni necessarie per mantenere tutte le strade e le altre vie di comunicazione pubbliche o private libere da eventuali perdite o sversamenti di materiali dovuti e al suo passaggio. Il Subappaltatore dovrà eliminare immediatamente a proprie spese tali perdite o sversamenti.

3.12 Il Subappaltatore si assume il rischio di perdita o danneggiamento dei Beni di Progetto fino alla Consegna e sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno ai Beni di Progetto da esso causata dopo la Consegna.

3.13 Il Subappaltatore dovrà collaborare con l'Appaltatore al fine di organizzare l'esecuzione del Subappalto in modo da evitare conflitti o interferenze con il lavoro svolto da altri terzi presso il Sito.

3.14 Se l'esecuzione del Subappalto dipende dalla fornitura di attrezzature o dall'esecuzione di lavori da parte dell'Appaltatore, del Cliente o di terzi, il Subappaltatore dovrà, prima di procedere con la parte interessata del Subappalto, segnalare tempestivamente per iscritto all'Appaltatore qualsiasi apparente discrepanza o difetto in tale attrezzatura, nell'esecuzione di tali lavori o in tali materiali. In caso contrario, l'attrezzatura, i lavori o i materiali si intenderanno accettati dal Subappaltatore.

3.15 Il Subappaltatore sarà responsabile di tutte le attività svolte dai propri dipendenti in relazione al Subappalto. In particolare:

3.15.1 Il Subappaltatore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per qualsiasi infortunio sul lavoro o malattia professionale che possa colpire i propri dipendenti in relazione al Subappalto;

3.15.2 Le Parti convengono che il Subappalto non implica l'insorgere di alcun rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e il Subappaltatore, o tra l'Appaltatore e i dipendenti del Subappaltatore addetti all'esecuzione del Subappalto. L'Appaltatore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalla normativa in materia di impiego, previdenza sociale o tassazione applicabile al Subappaltatore e ai suoi dipendenti addetti all'esecuzione del Subappalto;

3.15.3 il Subappaltatore assumerà alle proprie dipendenze tutto il personale necessario ai fini dell'esecuzione del Subappalto, il quale in nessun caso potrà essere considerato alle dipendenze dell'Appaltatore;

3.15.4 Il Subappaltatore sarà l'unico e esclusivo responsabile per qualsiasi domanda, pretesa, reclamo, azione legale intentate dai propri dipendenti e difenderà, e manleverà e terrà indenne l'Appaltatore da ogni pretesa, domanda, rivendicazione, procedimento, azione legale, multa, perdita, costo, danno e spesa derivanti o in relazione a queste domande, pretese, reclami e/o azioni legali e per ogni inadempimento alle Leggi Applicabili. Il Subappaltatore si impegna a comparire in tribunale a proprie spese se richiesto dall'Appaltatore, riconoscendo la propria posizione di unico ed esclusivo datore di lavoro e a fornire all'Appaltatore tutta la documentazione richiesta e/o necessaria per garantire un'adeguata difesa legale dell'Appaltatore in sede giudiziale;

3.15.5 L'Appaltatore è autorizzato ad effettuare tutti i pagamenti dovuti ai dipendenti del Subappaltatore addetti al Subappalto, al fine di evitare azioni legali, pegni o altri gravami. Tali pagamenti possono essere effettuati trattenendo i crediti del Subappaltatore, tramite compensazione o in qualsiasi altro modo. Il Subappaltatore dovrà fornire qualsiasi supporto richiesto dall'Appaltatore in relazione a tali pagamenti e indennizzare l'Appaltatore per tutti i pagamenti effettuati direttamente dall'Appaltatore.

3.16 Nel caso in cui l'Appaltatore ordini servizi per i Beni di Progetto che devono essere eseguiti dal Subappaltatore o da uno qualsiasi dei suoi subappaltatori, si applicano le seguenti disposizioni:

3.16.1 Con "Servizi" si intendono tutti i servizi che devono essere eseguiti dal Subappaltatore o da uno qualsiasi dei suoi subappaltatori e tutti gli altri obblighi e responsabilità del Subappaltatore in relazione ai Servizi specificati nel Subappalto. I Servizi includeranno, altresì, la supervisione della corretta installazione, messa in servizio e collaudo dei Beni di Progetto. Il Subappaltatore coordinerà l'esecuzione dei Servizi con l'organo di gestione del Sito dell'Appaltatore, tenendo conto delle condizioni del Sito. Il Subappaltatore dovrà fornire tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei Servizi, ivi inclusa ogni strumentazione specifica, e i ricambi e materiali di consumo necessari. A scanso di equivoci, con strumentazioni speciali si devono intendere tutti gli strumenti necessari per lavorare sulla strumentazione dei Servizi e le apparecchiature di controllo e gli strumenti necessari per installare, impostare e configurare i sistemi di controllo e i trasmettitori forniti con i Beni di Progetto. Tutti i pezzi di ricambio, gli strumenti speciali e i materiali di consumo diventeranno di proprietà dell'Appaltatore.

3.16.2 Il Subappaltatore dovrà ottenere, a proprie spese, tempestivamente tutti i permessi, le licenze, i visti e le approvazioni necessarie per consentire al proprio personale di eseguire i Servizi in conformità con il Cronoprogramma. Il personale del Subappaltatore deve rispettare le istruzioni e/o le restrizioni in materia di sicurezza applicate a trasferte e viaggi relative a ogni Paese, che verranno fornite dall'Appaltatore. Il Subappaltatore dovrà impiegare e fornire un numero sufficiente di personale competente ed esperto per l'esecuzione dei Servizi. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà rimuovere immediatamente qualsiasi dipendente che, a discrezione dell'Appaltatore, abbia una condotta scorretta o sia incompetente o negligente. Il dipendente rimosso sarà sostituito entro quindici (15) giorni di calendario da un sostituto in possesso dei requisiti di competenza previsti dal Subappalto. Il Subappaltatore sosterrà tutti i costi relativi a tale rimozione e sostituzione.

3.16.3 Condizioni del Sito: il Subappaltatore dichiara di aver valutato e di ritenere adeguate le specifiche del Sito e tutti gli ulteriori aspetti del Progetto, nella misura in cui influiscono sulla prestazione dei Servizi. Il Subappaltatore dichiara inoltre di aver valutato e di ritenere adeguati le modalità di accesso al Sito, l'alloggio per i dipendenti qualora sia necessario, l'entità e a natura dei lavori e dei materiali necessari per l'esecuzione dei Servizi, e che abbiamo considerato tutti questi aspetti nella determinazione del Prezzo del Subappalto.

3.16.4 Collaborazione con altri: L'Appaltatore può richiedere al Subappaltatore di nominare e utilizzare un subfornitore locale

per fornire Servizi nel Paese del Sito e di stipulare il relativo contratto di fornitura di servizi con tale subfornitore. Se il Subappaltatore sottoscrive il suddetto contratto, il Subappaltatore dovrà altresì garantirà all'Appaltatore che si assumerà la responsabilità del coordinamento dei propri doveri e obblighi ai sensi del Subappalto con quelli del subfornitore (ai sensi del summenzionato contratto di subfornitura). Il Subappaltatore dovrà altresì garantire che il subfornitore fornisca i Servizi ed esegua tutti i lavori accessori e/o altrimenti necessari al fine di garantire che i Beni di Progetto siano conformi ai requisiti del Subappalto.

4. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (HSE)

4.1 Il Subappaltatore dovrà attenersi e garantire il rispetto da parte di tutti i propri dipendenti a tutti i requisiti HSE, come definiti nelle Condizioni Speciali, e a tutte le leggi applicabili (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il D. lgs. 81/2008 e successive modifiche) ("Requisiti HSE").

4.2 La conformità del Subappalto ai Requisiti HSE dovrà essere garantita dal Subappaltatore in tutte le fasi di esecuzione del Subappalto, ivi incluse le attività di gestione e supervisione. Il Subappaltatore nominerà, previa approvazione dell'Appaltatore, un HSE Manager e un Site Manager, debitamente qualificati, per l'intera durata del Subappalto. Alla Data di entrata in vigore, il Subappaltatore dovrà fornire prova all'Appaltatore della certificazione professionale attestante la sussistenza dei requisiti professionali richiesti dal Subappalto per l'HSE Manager e il Site Manager. L'HSE Manager e il Site Manager avranno la responsabilità e l'autorità per il coordinamento e l'attuazione dei piani di sicurezza previsti dal Subappalto e dalle Leggi Applicabili. L'HSE Manager e il Site Manager devono comunicare direttamente con il rappresentante dell'Appaltatore.

4.3 Il Subappaltatore deve destinare all'esecuzione del Subappalto risorse sufficienti e qualificate per adempiere ai propri obblighi in materia di HSE. L'allocazione delle risorse deve essere rivista periodicamente dal Subappaltatore e condivisa con l'Appaltatore per garantire che i Requisiti HSE possano essere soddisfatti per tutta la durata del Subappalto. Il Subappaltatore dovrà garantire che tutto il personale addetto al Subappalto abbia ricevuto una formazione sui Requisiti HSE adeguata prima di essere autorizzato a lavorare sul Sito. Il Subappaltatore deve disporre di ingegneri, funzionari e consulenti HSE con qualifiche manageriali per supportare la gestione operativa durante l'intera prestazione dei Servizi. Il Subappaltatore rimuoverà immediatamente dal Sito qualsiasi persona che, a insindacabile giudizio dell'Appaltatore, non rispetti i Requisiti HSE.

4.4 Per tutta la durata del Subappalto, si terranno regolari riunioni in materia HSE tra l'Appaltatore e il personale del Subappaltatore secondo un programma di riunioni da concordare tra le Parti e/o previa ragionevole richiesta dell'Appaltatore. Il Subappaltatore terrà anche riunioni periodiche HSE a livello direttivo, che coinvolgono i rappresentanti dei dipendenti. I verbali di tutte le riunioni devono essere conservati ed essere resi prontamente disponibili per la verifica da parte dell'Appaltatore, previa richiesta scritta. Oltre a queste riunioni periodiche, il Subappaltatore organizzerà riunioni ad hoc per questioni specifiche inerenti all'attività di progettazione, costruzione o installazione, ai fini dell'identificazione e della valutazione dei rischi relativi all'attività e/o alle potenziali conseguenze sul Progetto.

4.5 Il Subappaltatore dovrà eseguire il monitoraggio quotidiano delle attività del Sito, tramite proprio il personale di supervisione operante nel Sito, come parte integrante dei Servizi. Ispezioni giornaliere informali del Sito dovranno essere condotte regolarmente dal Subappaltatore durante ogni turno, per garantire che tutte le attività siano conformi ai Requisiti HSE e ai requisiti del Subappalto. Il Subappaltatore parteciperà attivamente a tutti i forum, le riunioni, le ispezioni e le iniziative in materia HSE promosse da Hitachi Energy in relazione al Subappalto.

4.6 Il Subappaltatore sarà l'unico responsabile della salute e della sicurezza di tutti i suoi dipendenti presso il Sito e informerà immediatamente l'Appaltatore e l'autorità competente, se necessario, del verificarsi di qualsiasi incidente o mancato incidente ("near-miss") o in Sito o nei pressi del Sito o in altro modo connesso alla prestazione dei Servizi. Entro ventiquattro (24) ore dal verificarsi di tale incidente o near-miss, il Subappaltatore fornirà all'Appaltatore una relazione scritta preliminare, che sarà seguita entro i successivi quattordici (14) giorni di calendario da una relazione finale. Quando richiesto dall'Appaltatore o previsto dalla legge, il Subappaltatore deve anche fornire tale relazione all'autorità competente. Questa procedura non esonera il Subappaltatore dall'obbligo di proteggere le persone, l'ambiente e i luoghi dalle conseguenze derivanti da inadempimento del Subappalto.

4.7 Il Subappaltatore dovrà, se richiesto dall'Appaltatore, far eseguire una visita medica ai suoi dipendenti prima dell'arrivo in Sito e fornire all'Appaltatore i risultati di tale esame, a meno che tale disposizione non violi le Leggi Applicabili. L'Appaltatore si riserva il diritto, per motivi medici, di negare l'accesso al Sito al personale del Subappaltatore.

4.8 Subappaltatore dovrà immagazzinare, trasportare, trattare e rimuovere verso, presso e dal Sito qualsiasi sostanza o materiale che possa causare danni (ivi compresi danni all'ambiente) nel modo più sicuro e in conformità alle Leggi Applicabili. Inoltre, il Subappaltatore dovrà rimuovere dal Sito tutte le sue attrezzature e materiali infiammabili o che possano costituire un pericolo di incendio. Se il Subappaltatore non adempie immediatamente alle istruzioni scritte dell'Appaltatore o di qualsiasi ente competente per la rimozione di qualsiasi materiale dal Sito, l'Appaltatore provvederà alla rimozione di tali materiali a rischio e spese del Subappaltatore.

4.9 Il Subappaltatore dovrà comunicare all'Appaltatore tutti i materiali pericolosi (secondo la definizione contenuta nelle Leggi Applicabili) che sono contenuti nei Beni di Progetto o utilizzati per l'esecuzione del Subappalto. Il Subappaltatore dovrà fornire all'Appaltatore copie di tutte le schede di sicurezza dei materiali pericolosi e fornire eventuali ed appropriate istruzioni speciali di utilizzo dei Beni di Progetto entro e non oltre dieci (10) giorni di calendario prima della Consegna.

4.10 Il Subappaltatore comunicherà tempestivamente all'Appaltatore il proprio piano di verifiche ("audit") e ispezioni, al fine di consentire all'Appaltatore di partecipare a tali audit e ispezioni se l'Appaltatore lo desidera. Inoltre, l'Appaltatore avrà il diritto di effettuare i propri audit HSE presso il Sito durante tutte le fasi di esecuzione delle Opere con il fine di valutare il rispetto da parte del Subappaltatore ai Requisiti HSE. Il Subappaltatore dovrà fornire all'Appaltatore tutte le risorse, la documentazione e l'assistenza necessari, ai fini dell'esecuzione di tali audit.

4.11 L'Appaltatore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del Subappalto o di ogni sua parte, ivi incluso il diritto di differire l'esecuzione di qualsiasi lavoro connesso al Subappalto, per i tempi e con le modalità ritenute necessarie dall'Appaltatore (i) al fine di garantire una corretta applicazione dei Requisiti HSE durante l'esecuzione di tali lavori o (ii) a causa di qualsiasi inadempimento da parte del Subappaltatore dei Requisiti HSE. Nei casi previsti ai punti (i) e (ii) summenzionati il Subappaltatore sosterrà tutti i costi e sarà responsabile per il ritardo derivante da tale sospensione. Fatti salvi eventuali altri diritti o rimedi previsti in suo favore ai sensi della legge o del Subappalto, l'Appaltatore avrà il diritto di risolvere il Subappalto in accordo a quanto previsto all'articolo 19.2.

4.12 Il Subappaltatore deve garantire che i suoi subappaltatori siano soggetti a e rispettino gli stessi obblighi e Requisiti HSE applicabili al Subappaltatore.

5. VARIANTI D'ORDINE

5.1 L'Appaltatore può emettere Varianti d'Ordine, utilizzando il modulo fornito negli allegati, al fine di modificare il Cronoprogramma, o per modificare, ridurre, aggiungere o emendare in altro modo i Servizi o parte di essi. Il Subappaltatore

eseguirà tali Varianti d'Ordine solo dopo aver ricevuto una specifica Variante d'Ordine scritta e continuerà in ogni caso ad essere vincolato dalle disposizioni del Subappalto. Il valore di ciascuna Variante d'Ordine sarà quindi aggiunto o detratto dal Prezzo del Subappalto, a seconda dei casi e come specificato nell'articolo 5.2. La Variante d'Ordine dovrà, a seconda dei casi, indicare le variazioni temporali in virtù delle quali il Cronoprogramma dovrà essere abbreviato o prorogato.

5.2 Gli importi dovuti per qualsiasi Variante d'Ordine devono essere calcolati in base al seguente ordine: (i) listino prezzi unitario concordato, come definito nel Subappalto, (ii) importo forfettario da concordare tra Appaltatore e Subappaltatore, (iii) su base T&M ("time and material") o, (iv) se necessario, attraverso una combinazione tra questi metodi. Se il listino prezzi unitario concordato non copre l'oggetto della Variante d'Ordine, un prezzo aggiuntivo - che verrà aggiunto al listino prezzi unitario - sarà determinato dall'Appaltatore sulla base dei prezzi di listino per beni simili.

5.3 Le Varianti d'Ordine richieste dall'Appaltatore entro un periodo di tempo ragionevole non daranno diritto al Subappaltatore di ottenere una proroga dei termini contrattuali per l'adempimento dei propri obblighi.

5.4 Se il Subappaltatore ritiene che qualsiasi ordine, richiesta, atto o omissione dell'Appaltatore costituisca una modifica al Subappalto, il Subappaltatore dovrà, entro cinque (5) giorni di calendario da tale ordine, richiesta, atto o omissione, inviare una proposta scritta all'Appaltatore per una Variante d'Ordine in relazione a tale modifica. Il Subappaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi in relazione ai costi sostenuti e/o a una proroga dei termini contrattuali, a meno che l'Appaltatore non emetta una Variante d'Ordine a seguito della proposta del Subappaltatore e il Subappaltatore rispetti le disposizioni per la notifica previste in questo articolo.

5.5 Qualora l'Appaltatore o il Cliente dovessero richiedere modifiche alla progettazione e all'ingegneria dei Beni di Progetto per garantire la completezza e la piena efficienza del Progetto, tali modifiche non costituiranno una Variante d'Ordine e i relativi costi dovranno ritenersi inclusi nel Prezzo del Subappalto. La proroga per tali modifiche sarà concessa solo nella misura in cui l'Appaltatore ottenga dal Cliente una proroga del cronoprogramma applicato nel Contratto Principale. Inoltre, qualora l'Appaltatore o il Cliente dovessero richiedere l'applicazione di una soluzione specifica, tale soluzione non costituirà una Variante d'Ordine e sarà applicata senza costi aggiuntivi per l'Appaltatore, anche se il Subappaltatore ha previsto e presentato una soluzione diversa.

5.6 Il Subappaltatore non potrà posticipare o ritardare l'esecuzione di una Variante d'Ordine nel caso di controversie sulla stessa, o nel caso in cui non sia stato ancora raggiunto un accordo tra le Parti sugli effetti della Variante d'Ordine sul Prezzo del Subappalto e/o sul Cronoprogramma.

6. CONSEGNA

6.1 La Consegna dovrà avvenire entro le tempistiche stabilite dal Cronoprogramma. La consegna parziale dei Beni di Progetto non è accettata a meno che non sia confermata o richiesta per iscritto dall'Appaltatore.

6.2 Il Subappaltatore sottoporrà all'approvazione dell'Appaltatore un piano lavori dettagliato per l'esecuzione del Subappalto (comprensivo delle milestones di progetto concordate e del dettaglio dei lavori con la relativa durata, delle risorse pianificate per l'esecuzione dei Beni di Progetto e, se previsti, dei Servizi, secondo quanto specificato nel Subappalto) e assisterà e coopererà con l'Appaltatore in tutti gli aspetti di programmazione e pianificazione.

6.3 Salvo diversa richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà relazionare l'Appaltatore, almeno settimanalmente nella forma richiesta dall'Appaltatore, sullo stato di avanzamento lavori e sulle attività di produzione dei Beni di Progetto. Nella relazione dovrà essere inserita una dichiarazione che confermi la piena conformità di lavori e produzione alle tempistiche

previste dal Cronoprogramma e delle misure di accelerazione proposte per recuperare eventuali ritardi. Tale relazione deve essere fornita all'Appaltatore entro cinque (5) giorni di calendario dalla fine del mese oggetto della relazione. Se le attività di produzione e i lavori relativi ai Beni di Progetto e/o la Consegna di qualsiasi Bene di Progetto sono in ritardo rispetto al Cronoprogramma, il Subappaltatore dovrà presentare per iscritto un piano di recupero specificando le attività proposte per recuperare il ritardo e conformarsi alle tempistiche del Cronoprogramma. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà fornire tutte le informazioni relative alla Consegna. L'Appaltatore si riserva il diritto di trattenere i pagamenti previsti dal Subappalto se il Subappaltatore non presenta alcuna relazione.

6.4 Il Subappaltatore dovrà fornire entro e non oltre la Data di entrata in vigore i codici delle tariffe doganali dello Stato di spedizione e degli Stati di origine di tutti i Beni di Progetto. Per i Beni di Progetto sottoposti a controllo doganale, il Subappaltatore dovrà indicare i relativi codici nazionali di controllo delle esportazioni nazionali e, se i Beni di Progetto sono soggette alle normative sulle esportazioni applicate negli Stati Uniti, dovranno essere altresì indicati i codici di classificazione del controllo sulle esportazioni US (ECCN) e/o i codici di classificazione dei regolamenti sul traffico internazionale di armi (ITAR). Le prove dell'origine preferenziale nonché le dichiarazioni di conformità e i timbri dello Stato di spedizione o di destinazione devono essere presentate senza essere richiesti; mentre i certificati di origine verranno presentati solo su richiesta.

6.5 Il Subappaltatore dovrà fornire all'Appaltatore un avviso scritto, per ciascuna Consegna, almeno dieci (10) giorni di calendario prima della prevista Consegna e dovrà assicurarsi che i Beni di Progetto oggetto di Consegna siano accompagnati da una bolla di consegna, che dovrà contenere le seguenti informazioni minime (se non diversamente richiesto da Appaltatore): numero d'ordine, data dell'ordine, numero dei colli comprensivi di dimensione, peso e contenuto e, in caso di consegna parziale, il saldo residuo di Beni di Progetto da consegnare.

6.6 Il Subappaltatore (o il suo vettore designato) fornirà all'Appaltatore qualsiasi documento aggiuntivo relativo a importazione/esportazione richiesto dall'Appaltatore unitamente alla bolla di consegna.

6.7 La proprietà dei Beni di Progetto si trasferirà all'Appaltatore al verificarsi della prima tra le seguenti condizioni: (i) quando i Beni di Progetto sono caricati sul mezzo che verrà utilizzato per il relativo trasporto, o (ii) progressivamente, in corrispondenza (e proporzionalmente) ai pagamenti dei Beni di Progetto effettuati dall'Appaltatore, o (iii) quando il trasferimento di proprietà è richiesto all'Appaltatore dal Cliente ai sensi del Contratto Principale.

6.8 Non appena i materiali forniti dall'Appaltatore o dal Subappaltatore arrivano presso gli stabilimenti del Subappaltatore, il Sito o altro luogo in cui i Beni di Progetto dovranno essere fabbricati, il Subappaltatore li dovrà contrassegnare con un numero di identificazione e il nome dell'Appaltatore, e tenere separati da qualsiasi altro bene, per quanto possibile.

7. RITARDATA CONSEGNA

7.1 Se il Subappaltatore non rispetta il Cronoprogramma, l'Appaltatore si riserva il diritto di ordinare per iscritto al Subappaltatore di accelerare la sua prestazione. Il Subappaltatore dovrà adottare le misure indicate dall'Appaltatore per accelerare le proprie attività in modo da completare la Consegna dei Beni di Progetto, o della porzione di Beni di Progetto interessata dall'accelerazione, nei tempi previsti dal Cronoprogramma. Il Subappaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento aggiuntivo per l'adozione di tali misure. Il Subappaltatore dovrà informare l'Appaltatore per iscritto di ogni ritardo entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi, indicandone la causa e fare quanto in suo potere per ridurre al minimo o mitigare i costi e le conseguenze derivanti da tale ritardo.

7.2 Se il Subappaltatore non consegna i Beni di Progetto secondo le tempistiche previste dal Cronoprogramma, il Subappaltatore dovrà pagare all'Appaltatore le penali da ritardo nella percentuale specificata nel Subappalto. Il Subappaltatore dovrà pagare le penali immediatamente dopo la ricezione di richiesta scritta o di fattura da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore si riserva il diritto di detrarre l'importo delle penali da eventuali pagamenti dovuti o che potrebbero essere dovuti al Subappaltatore, fermo restando il diritto a ogni altro metodo di recupero delle penali. Il pagamento delle penali non esonera il Subappaltatore da nessuno dei suoi obblighi o responsabilità ai sensi del Subappalto.

7.3 Se il ritardo nella Consegna è tale che l'Appaltatore ha maturato il diritto al pagamento dell'importo massimo delle penali come previsto dal Subappalto e se i Beni di Progetto non sono ancora stati consegnati, l'Appaltatore potrà richiedere per iscritto la Consegna entro un ultimo ragionevole periodo (non inferiore a una settimana).

7.4 Se il Subappaltatore non effettua la Consegna entro il summenzionato periodo, l'Appaltatore si riserva il diritto di:

7.4.1 risolvere il Subappalto ai sensi dell'Articolo 19 (Recesso e Risoluzione);

7.4.2 rifiutare qualsiasi Consegna successiva dei Beni di Progetto;

7.4.3 ottenere dal Subappaltatore il rimborso di eventuali costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Appaltatore per ottenere i Beni di Progetto da un terzo; e/o

7.4.4 ottenere, in aggiunta alla liquidazione delle penali ai sensi dell'Articolo 7, il risarcimento dei danni (ivi inclusi costi, perdite e spese) sofferti dall'Appaltatore a causa del ritardo del Subappaltatore.

7.5 L'Appaltatore avrà anche il diritto di risolvere il Subappalto mediante comunicazione scritta al Subappaltatore, se alla luce delle circostanze risulta chiaro che si verificherà un ritardo nella Consegna che, ai sensi dell'Articolo 7, darebbe diritto all'Appaltatore al pagamento dell'importo massimo delle penali stabilito nel Subappalto.

8. PROVE E ACCETTAZIONE DEI BENI DI PROGETTO

8.1 Il Subappaltatore dovrà eseguire le prove previste nelle Condizioni Speciali e qualsiasi altra prova richiesta per soddisfare norme, codici e standard applicabili o comunque ritenuta necessario dall'Appaltatore per verificare che i Beni di Progetto siano conformi al Subappalto.

8.2 In qualsiasi momento prima della Consegna e durante l'orario di lavoro del Subappaltatore, l'Appaltatore e/o ogni rappresentante nominato dal Cliente possono, a propria discrezione, (i) ispezionare i Beni di Progetto e le unità di produzione del Subappaltatore previo ragionevole preavviso, e/o (ii) assistere alle prove in fabbrica dei Beni di Progetto, o di qualsiasi loro parte (inclusi i materiali). Inoltre, l'Appaltatore e/o il Cliente avrà il diritto di ispezionare e/o testare i Beni di Progetto in Sito.

8.3 Se i risultati di tali ispezioni o prove diano all'Appaltatore motivi per ritenere che i Beni di Progetto non siano conformi al Subappalto (o vi sia il rischio che i Beni di Progetto non rispettino tali requisiti), l'Appaltatore dovrà informare il Subappaltatore e il Subappaltatore dovrà immediatamente intraprendere qualsiasi azione necessaria per garantire la conformità dei Beni di Progetto ai requisiti del Subappalto. Inoltre, il Subappaltatore dovrà effettuare le ulteriori ispezioni e/o prove che si rendano necessarie ai fini di garantire la conformità dei Beni di Progetto a proprie spese e sostenere i costi dell'Appaltatore e del Cliente per la partecipazione a tali ispezioni e prove.

8.4 Il Subappaltatore dovrà preparare e far pervenire all'Appaltatore, entro quindici (15) giorni di calendario dalla Data di entrata in vigore, un programma dettagliato di tutte le prove previste, che indichi altresì come verranno organizzate le prove, tutti gli strumenti e le attrezzature da utilizzare e le date stimate

per la relativa effettuazione. Il Subappaltatore dovrà fornire tutti gli strumenti, la manodopera, il materiale e l'assistenza necessari per l'ispezione e la partecipazione dell'Appaltatore e del Cliente al collaudo dei Beni di Progetto.

8.5 Il Subappaltatore dovrà comunicare per iscritto all'Appaltatore, con almeno quattro (4) settimane di anticipo, la data in cui i Beni di Progetto saranno pronti per le ispezioni e le prove concordate.

8.6 I costi di tutte le prove sono inclusi nel Prezzo del Subappalto.

8.7 Qualora i Beni di Progetto non dovessero superare le prove a cui è subordinata l'emissione del Certificato di Collaudo, le Parti dovranno predisporre e firmare un protocollo, successivamente alle suddette prove, indicando i risultati delle stesse e le non-conformità e i difetti che impediscono all'Appaltatore di rilasciare il Certificato di Collaudo. Il Subappaltatore dovrà rimediare a tali non-conformità e ai difetti nel più breve tempo possibili e, comunque, al più tardi entro la data eventualmente indicata in apposita comunicazione inviata dall'Appaltatore.

8.8 L'Appaltatore rilascerà un Certificato di Collaudo nel momento in cui i Beni di Progetto avranno superato tutte le prove applicabili, inclusi, a mero titolo esemplificativo, i test di fabbrica e il Subappaltatore avrà adempiuto a tutti gli ulteriori obblighi previsti dal Subappalto.

8.9 L'Appaltatore avrà il diritto di rilasciare un Certificato di Collaudo a titolo di accettazione condizionata, qualora siano state individuate non-conformità e difetti durante il programma di ispezione e collaudo. In tal caso la condizione a cui è subordinata l'accettazione, le non-conformità e i difetti dovranno essere espressamente descritti nel Certificato di Collaudo condizionato e il Subappaltatore dovrà rimediare a tali non-conformità e difetti nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso non oltre trenta (30) giorni di calendario dalla data del Certificato di Collaudo condizionato. L'Appaltatore ha il diritto di trattenere eventuali pagamenti in sospeso fino a quando tutte le non-conformità e i difetti non siano stati sanati. Qualora il Subappaltatore non riesca a porre rimedio alle stesse entro il summenzionato periodo di trenta (30) giorni di calendario, il Certificato di Collaudo condizionato precedentemente rilasciato sarà considerato nullo e l'Appaltatore – fatti salvi tutti gli altri diritti o rimedi di legge o previsti dal Subappalto – potrà (i) considerare il mancato perfezionamento come un ritardo nell'adempimento, e (ii) escutere le garanzie bancarie (o le altre garanzie finanziarie) in suo possesso. In nessun caso il Certificato di Presa in Consegna condizionato darà avvio al periodo di garanzia. Dopo che tutti i difetti e le non-conformità saranno sanate, il Certificato di Collaudo diventerà effettivo.

8.10 L'Appaltatore rilascerà il Certificato di Accettazione Finale quando tutti i difetti e le non-conformità dei Beni di Progetto saranno stati sanati, il Subappaltatore avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Subappalto e il periodo di garanzia sarà scaduto.

8.11 L'Appaltatore ha il diritto di rilasciare il Certificato di Accettazione Finale a titolo di accettazione condizionata, qualora siano state individuate non-conformità e difetti durante il programma di ispezione e prove (finali). In tal caso la condizione a cui è subordinata l'accettazione, le non-conformità e i difetti dovranno essere espressamente descritti nel Certificato di Accettazione Finale condizionato e il Subappaltatore dovrà rimediare a tali non-conformità e difetti nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso non oltre trenta (30) giorni di calendario dalla data del Certificato di Accettazione Finale condizionato. L'Appaltatore ha il diritto di trattenere eventuali pagamenti in sospeso fino a quando tutte le non-conformità e i difetti non siano stati sanati. Qualora il Subappaltatore non riesca a porre rimedio alle stesse entro il summenzionato periodo di trenta (30) giorni di calendario, il Certificato di Accettazione Finale condizionato precedentemente rilasciato sarà considerato nullo e l'Appaltatore – fatti salvi tutti gli altri diritti o rimedi di legge o previsti dal Subappalto – potrà (i) considerare il mancato

perfezionamento come un ritardo nell'adempimento, e (ii) escutere le garanzie bancarie (o le altre garanzie finanziarie) in suo possesso. Dopo che tutti i difetti e le non-conformità saranno sanate, il Certificato di Accettazione Finale diventerà effettivo

8.12 Nessun certificato, consenso, approvazione o accettazione da parte dell'Appaltatore diverso dal Certificato di Accettazione Finale (debitamente firmato dai rappresentanti autorizzati dell'Appaltatore) potrà essere considerato come approvazione e accettazione finale dei Beni di Progetto, né esonererà il Subappaltatore dai suoi obblighi ai sensi il Subappalto.

8.13 Il Subappaltatore dovrà fornire a proprie spese attrezzature, manodopera e servizi sufficienti per ottenere dall'Appaltatore il Certificato di Collaudo e il Certificato di Accettazione Finale. Qualsiasi richiesta di proroga dei termini di Consegna e del Cronoprogramma deve essere formulata per iscritto dal Subappaltatore (indicando i motivi del mancato rispetto del Cronoprogramma) e approvata per iscritto dall'Appaltatore.

8.14 L'Appaltatore potrà, in circostanze che mettano in pericolo i Beni di Progetto e/o la corretta esecuzione del Subappalto prendere possesso di qualsiasi parte dei Beni di Progetto prima della Consegna e a propria discrezione, senza alcun effetto sugli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Subappalto. Tale immissione in possesso non costituirà accettazione dei Beni di Progetto e non solleva il Subappaltatore da alcun obbligo o responsabilità derivante dal Subappalto.

8.15 Il Subappaltatore rimarrà pienamente responsabile della conformità dei Beni di Progetto al Subappalto. La disposizione che precede si applica indipendentemente dal fatto che l'Appaltatore abbia esercitato o meno il proprio diritto di approvazione, ispezione, prova, collaudo e non limiterà gli obblighi del Subappaltatore ai sensi del Subappalto. A scanso di equivoci, ogni approvazione e ispezione da parte dell'Appaltatore e ogni prova e collaudo dei Beni di Progetto non esonerano il Subappaltatore in alcun modo dalle garanzie o dalla responsabilità derivanti dal Subappalto o dalla legge.

9. SOSPENSIONE DEL SUBAPPALTO

9.1 L'Appaltatore può, a propria discrezione, sospendere l'esecuzione del Subappalto in qualsiasi momento per un periodo di novanta (90) giorni di calendario in aggregato senza che al Subappaltatore sia dovuto alcun compenso o costo. Nel caso in cui la sospensione si prolunghi oltre i novanta (90) giorni di calendario, l'Appaltatore rimborserà al Subappaltatore i ragionevoli costi diretti sostenuti e causati da tale sospensione, come i costi di protezione e stoccaggio e di assicurazione dei materiali e dei Beni di Progetto e di assicurazione. In caso di sospensione il termine temporale concordato per l'esecuzione del Subappalto (o della parte interessata dalla sospensione) previsto dal Cronoprogramma sarà prorogato di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione.

9.2 Se la sospensione del Subappalto è causata o richiesta dal Cliente, il Subappaltatore avrà diritto solo a un compenso nei termini specificati nel Subappalto e nella misura in cui sia stato preventivamente pagato dal Cliente all'Appaltatore.

9.3 Il Subappaltatore dovrà sospendere l'esecuzione del Subappalto o di parte di esso, ivi incluso il rinvio dell'esecuzione delle attività di produzione, per i tempi e con le modalità ritenute necessarie all'Appaltatore (i) al fine di garantire una corretta applicazione dei Requisiti HSE, o (ii) a causa di qualsiasi inadempimento del Subappaltatore. Il Subappaltatore si assume tutti i costi ed è responsabile per il ritardo derivante da tale sospensione.

9.4 Durante qualsiasi sospensione il Subappaltatore dovrà proteggere, mettere in sicurezza e assicurare adeguatamente i Beni di Progetto.

9.5 Il Subappaltatore si impegna a fare quanto in suo potere per ridurre al minimo le conseguenze di qualsiasi sospensione

9.6 Il Subappaltatore non potrà sospendere l'esecuzione del Subappalto a propria discrezione.

10. FORZA MAGGIORE

10.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per qualsiasi ritardo o mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi del Subappalto se il ritardo o l'inadempimento derivano da un evento di Forza Maggiore, a condizione che la Parte interessata notifichi l'altra Parte entro cinque (5) giorni di calendario dal verificarsi di tale evento di Forza Maggiore.

10.2 Per Forza Maggiore si intende il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi, a condizione che tali eventi siano imprevedibili e siano al di fuori del controllo della Parte colpita: inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, guerra (dichiarata o meno) o terrorismo

10.3 La Parte interessata fornirà aggiornamenti continui sull'evolversi della situazione di Forza Maggiore e sulle misure adottate per mitigare il ritardo e, in ultima analisi, avrà diritto, per il ritardo, solo ad una proroga dei termini previsti dal Cronoprogramma, ma non a un compenso monetario. Ciascuna Parte si impegna a fare quanto ragionevolmente in proprio potere per ridurre al minimo gli effetti dell'evento di Forza Maggiore.

10.4 Se un evento di forza maggiore supera i dodici (12) mesi di durata, ciascuna delle Parti può risolvere immediatamente il Subappalto mediante notifica scritta all'altra Parte, senza responsabilità nei confronti dell'altra Parte.

11. GARANZIA E RIMEDI

11.1 Il Subappaltatore garantisce che i Beni di Progetto:

11.1.1 sono conformi al Subappalto, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le relative specifiche tecniche e le responsabilità del Subappaltatore come definite negli articoli 3 e 4;

11.1.2 sono idonei allo scopo del Progetto, espressamente o implicitamente identificato nel Subappalto;

11.1.3 sono nuovi e non utilizzati alla data di Consegna;

11.1.4 mantengono la funzionalità e le prestazioni previste dal Cliente; e

11.1.5 rimangono esenti da qualsiasi difetto durante tutto il periodo di garanzia.

11.2 Il Subappaltatore garantisce che il Software Integrato non contiene file nascosti, non si replica, trasmette o attiva senza il controllo di una persona che gestisce l'apparecchiatura informatica in cui è installato e non è soggetto a licenze, autorizzazioni né chiavi di attivazione o autorizzazione o altre funzioni, in qualsiasi formato esse siano, che limitano o possono limitarne l'uso o l'accesso. In aggiunta, ogni Software Integrato fornito dal Subappaltatore dovrà essere dotato di un sistema di registrazione di guasti ed incidenti che può essere esaminato online.

11.3 Il periodo di garanzia avrà una durata di trentasei (36) mesi e decorrerà dalla data di emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria. Se il Certificato di Accettazione Provvisoria non può essere ottenuto senza colpa del Subappaltatore, il periodo di garanzia avrà una durata di quarantotto (48) mesi a decorrere dalla data di emissione del Certificato di Collaudo per i rispettivi Beni di Progetto e in assenza di tale Certificato di Collaudo, il periodo di garanzia avrà una durata di quarantotto (48) mesi dalla data di Consegna.

11.4 In caso di violazione delle garanzie previste all'articolo 11.1, l'intero periodo di garanzia di cui all'articolo 11.3 ricomincerà a partire dalla data della comunicazione scritta del Cliente e/o dell'Appaltatore nella quale venga indicato che i Beni di Progetto non sono più difettosi o non-conformi alle garanzie previste dall'articolo 11.1.

11.5 Il Subappaltatore sarà responsabile e dovrà rimediare per un periodo di ulteriori tre (3) anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia previsto dall'articolo 11.3 (come eventualmente esteso in accordo all'articolo 11.4) eventuali difetti e non-conformità dei Beni di Progetto che (i) non siano stati rilevati dalle ispezioni o dalle prove effettuate e non siano altrimenti divenuti evidenti prima della scadenza del

periodo di garanzia, ma (ii) che sono il risultato di un difetto o una non conformità dei Beni di Progetto al Subappalto verificatasi prima della scadenza del periodo di garanzia ("vizi occulti"). Fermo restando quanto sopra, se la Legge Applicabile prevede un periodo di garanzia più lungo per eventuali vizi occulti, si applicherà tale periodo di garanzia.

11.6 Il Subappaltatore cede, trasferisce e trasmette all'Appaltatore tutti i suoi diritti, titoli e interessi sotto tutte le garanzie in relazione ai Beni di Progetto.

11.7 In caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal presente articolo 11, o in caso di qualsiasi altro inadempimento del Subappalto, l'Appaltatore potrà far valere, a propria discrezione, anche cumulativamente, i seguenti rimedi a spese del Subappaltatore:

11.7.1 concedere al Subappaltatore l'opportunità di svolgere qualsiasi lavoro aggiuntivo che sia necessario a rimediare al proprio inadempimento entro venti (20) giorni di calendario dalla data di apposita comunicazione dell'Appaltatore. A meno che non sia diversamente concordato per iscritto, tali lavori richiedono l'accettazione da parte dell'Appaltatore;

11.7.2 ottenere una riparazione tempestiva dei Beni di Progetto non conformi o una sostituzione degli stessi con altri Beni di Progetto conformi al Subappalto. Tutti i costi connessi all'esecuzione dei summenzionati rimedi (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di trasporto in Sito, smontaggio, pulizia, miglioramento, assemblaggio, installazione, test, ispezione, assicurazione, completamento e accettazione) saranno a carico del Subappaltatore. Questa previsione copre il periodo di tempo fino all'emissione del Certificato di Accettazione Finale;

11.7.3 eseguire (o incaricare un terzo di eseguire) qualsiasi lavoro aggiuntivo necessario per rendere i Beni di Progetto conformi al Subappalto;

11.7.4 rifiutare ulteriori Beni di Progetto, senza che questo esoneri il Subappaltatore dalle sue responsabilità per i Beni di Progetto difettosi, e ottenere in relazione ai Beni di Progetto difettosi o non-conformi a una riduzione del prezzo in luogo della correzione, la sostituzione o la rimozione. Una Variante d'Ordine sarà emessa per riflettere tale riduzione del Prezzo del Subappalto. Tale riduzione sarà effettuata indipendentemente dal fatto che sia stato effettuato o meno il pagamento finale;

11.7.5 ottenere il risarcimento dei costi e dei danni sofferti dall'Appaltatore a causa dell'inadempimento del Subappaltatore;

11.7.6 risolvere il Subappalto in conformità con l'Articolo 19.1.

11.8 I diritti e i rimedi a favore dell'Appaltatore ai sensi del Subappalto sono esercitabili cumulativamente a (e non escludono) alcun altro diritto o rimedio previsto dal Subappalto o dalla legge.

12. ESECUZIONE IN DANNO

Se il Subappaltatore non riesce a consegnare i Beni di Progetto nei termini stabiliti nel Subappalto e nel Cronoprogramma, e se il Subappaltatore non intraprende azioni idonee (a insindacabile giudizio dell'Appaltatore) per iniziare a porre rimedio alla non-conformità entro sette (7) giorni di calendario da apposita comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore, l'Appaltatore potrà, a propria discrezione e in aggiunta a qualsiasi altro rimedio o diritto previsto dalla legge o dal Subappalto, prendere possesso dei Beni di Progetto (o della parte non conforme) e completare tali Beni di Progetto (o la parte non-conforme) direttamente o tramite terzi. Tali attività saranno eseguite a rischio e a spese del Subappaltatore. L'Appaltatore avrà il diritto di prendere possesso di qualsiasi parte non completata dei Beni di Progetto custoditi in qualsiasi luogo sotto il controllo del Subappaltatore (o dei suoi subappaltatori) e utilizzare a propria discrezione tutti i disegni, le informazioni tecniche relative ai Beni di Progetto, i materiali, le attrezzature e qualsiasi altro bene utilizzato dal Subappaltatore nell'esecuzione del Subappalto. Qualora i costi sostenuti dall'Appaltatore per il completamento dei Beni di Progetto dovessero superare l'importo dovuto al Subappaltatore nel caso in cui i Beni di Progetto fossero

completati da quest'ultimo, il Subappaltatore dovrà pagare all'Appaltatore tale eccedenza. In caso di mancato pagamento di tale eccedenza, l'Appaltatore avrà diritto di detrarre tale importo da qualsiasi somma dovuta (o che sarà in futuro dovuta) al Subappaltatore o di escuterla da qualsiasi garanzia bancaria o finanziaria fornita dal Subappaltatore.

13. PREZZO DEL SUBAPPALTO, PAGAMENTO, FATTURAZIONE

13.1 Il Subappaltatore riconosce che il Prezzo del Subappalto rappresenta il corrispettivo a copertura di tutti gli obblighi del Subappaltatore ai sensi del Subappalto e include i costi per l'esecuzione e la consegna dei Beni di Progetto espressamente specificati nel Subappalto e tutti gli altri costi che, ancorché non previsti, siano necessari ai fini della fornitura dei Beni di Progetto, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di supervisione, le commissioni, le tasse, i dazi, i costi di trasporto, i margini e i profitti, le spese generali, i costi per licenze e permessi e le spese di trasferta e viaggio, siano essi indicati o meno nel Subappalto.

13.2 I prezzi stipulati nel Subappalto sono fissi, a meno che non vengano modificati in una Variante d'Ordine.

13.3 I termini e le procedure di pagamento applicabili sono specificati nel Subappalto.

13.4 Il Subappaltatore deve presentare le fatture nel rispetto delle norme applicabili, dei principi contabili generalmente accettati, in conformità ai requisiti indicati dall'Appaltatore nel Subappalto, e dovranno contenere le seguenti informazioni minime: nome del Subappaltatore, indirizzo e persona di riferimento del Subappaltatore inclusi i relativi dettagli di contatto; data fattura; numero di fattura; numero d'ordine e numero di subappaltatore; indirizzo dell'Appaltatore; quantità; specifica dei Beni di Progetto; prezzo (importo totale fatturato); valuta; imposta o importo IVA; codice fiscale o partita IVA; numero di autorizzazione dell'operatore economico autorizzato e/o dell'esportatore autorizzato e/o altro numero di identificazione doganale, se applicabile; codice univoco di fatturazione.

13.5 Le fatture devono essere inviate all'Appaltatore secondo le previsioni della Legge Applicabile e, qualora previsto, devono essere accompagnate da un certificato attestante l'assenza di pegni o altri gravami sui beni oggetto di fattura. L'emissione di una fattura è considerata una conferma da parte del Subappaltatore di non avere – in aggiunta agli importi fatturati – null'altro a pretendere (fatte salve eventuali richieste presentate prima dell'emissione della fattura), per ogni attività connessa o collegata al Subappalto fino alla data di emissione della fattura.

13.6 Il Subappaltatore dovrà effettuare prontamente il pagamento di tutte le attrezzature e la manodopera utilizzati ai fini dell'esecuzione del Subappalto in modo da evitare l'imposizione di gravami di qualsiasi natura sui Beni di Progetto (o di ogni parte o componente degli stessi). In caso di imposizione di tali vincoli o gravami da parte di qualsiasi terzo legittimato, il Subappaltatore dovrà, a proprie spese, porre prontamente in essere tutte le azioni necessarie ai fini della liberazione dei beni dai summenzionati gravami. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà fornire prova dell'avvenuta liberazione dal gravame. In alternativa, l'Appaltatore potrà, a propria discrezione, sostenere direttamente i costi per svincolare il bene e trattenere tali importi da qualsiasi somma dovuta al Subappaltatore.

13.7 L'Appaltatore si riserva il diritto di trattenere in tutto o in parte qualsiasi importo dovuto al Subappaltatore, qualora, a suo giudizio, ciò si renda necessario per proteggere l'Appaltatore da perdite o danni che possano derivare a causa di reclami nei confronti del Subappaltatore, o dal mancato pagamento da parte del Subappaltatore dei suoi subappaltatori o dipendenti, di tasse, imposte o contributi previdenziali. L'Appaltatore si riserva il diritto di compensare ogni danno o perdita con gli importi dovuti al Subappaltatore, o trattenere gli importi dovuti per Beni di Progetto in caso di loro esecuzione noni conforme al Subappalto. Tuttavia, il Subappaltatore non ha il diritto utilizzare lo strumento

della compensazione in proprio favore, a meno che la compensazione non sia stata approvata per iscritto dall'Appaltatore.

13.8 Salvo diverso accordo tra le Parti o istruzione scritta da parte dell'Appaltatore, il Subappaltatore non potrà sospendere l'esecuzione del Subappalto, nelle more di qualsiasi controversia in relazione al Subappalto (sia in sede giudiziale che stragiudiziale), ivi compresa ogni controversia sul diritto dell'Appaltatore di trattenere gli importi dovuti al Subappaltatore ai sensi del Subappalto.

14. GARANZIE BANCARIE

14.1 Il Subappaltatore dovrà fornire le garanzie bancarie richieste nelle Condizioni Speciali, entro quindici (15) giorni di calendario dalla Data di entrata in vigore. Tali garanzie bancarie saranno rilasciate da istituti bancari di primaria importanza e comprovata solidità finanziaria approvate dall'Appaltatore. Le garanzie bancarie dovranno essere incondizionate, irrevocabili ed esigibili a prima richiesta. La mancata consegna da parte del Subappaltatore di tali garanzie darà diritto all'Appaltatore ad esigere il risarcimento dei costi e dei danni eventualmente sostenuti da quest'ultimo a seguito di tale inadempimento, fatti salvi eventuali altri diritti a favore dell'Appaltatore ai sensi del Subappalto. L'Appaltatore potrà, a propria discrezione, richiedere garanzie aggiuntive al Subappaltatore, come una garanzia emessa dalla società controllante o capogruppo del Subappaltatore o altre tipologie di garanzia finanziaria, in un formato identico a quello previsto negli Allegati.

14.2 Le garanzie bancarie restano valide fino all'emissione del Certificato di Accettazione Finale. Tuttavia, nel caso in cui venga presentata una garanzia bancaria a copertura dell'anticipo del prezzo eventualmente versato al Subappaltatore, tale garanzia rimarrà valida fino al rilascio del Certificato di Collaudo.

14.3 Se le Parti concordano un aumento dei prezzi, le garanzie finanziarie saranno aumentate proporzionalmente entro venti (20) giorni di calendario dalla conferma scritta dell'aumento dei prezzi da parte dell'Appaltatore, oppure l'importo equivalente sarà detratto proporzionalmente da ciascuna fattura e verrà rimborsato al momento dell'emissione del Certificato di Accettazione Finale.

14.4 Tutti i costi relativi alle garanzie emesse ai sensi del presente articolo sono a carico del Subappaltatore.

15. DOCUMENTAZIONE

15.1 Il Subappaltatore dovrà a proprie spese:

15.1.1 presentare, come parte integrante dei Beni di Progetto, la Documentazione del Subappaltatore. Il ritardo nella presentazione della documentazione del Subappaltatore è considerato al pari del ritardo nella consegna dei Beni di Progetto;

15.1.2 preparare traduzioni in inglese e/o in qualsiasi altra lingua se richiesto dall'Appaltatore;

15.1.3 immediatamente dopo aver ricevuto le specifiche tecniche del Cliente e/o dell'Appaltatore, controllare attentamente tali specifiche e notificare tempestivamente all'Appaltatore eventuali errori, omissioni o discrepanze. L'Appaltatore non si assume alcun costo o responsabilità in relazione a qualsiasi errore, omissione o discrepanza non riscontrato o notificato dal Subappaltatore;

15.1.4 fornire all'Appaltatore copie aggiornate dei disegni ("as-built") e delle specifiche che mostrano tutte le modifiche apportate durante l'esecuzione del Subappalto.

15.2 Laddove siano richiesti certificati in relazione ai Beni di Progetto, il Subappaltatore dovrà presentare tali certificati a proprie spese e in conformità alle istruzioni dell'Appaltatore. I certificati sono soggetti all'approvazione dell'Appaltatore e il Subappaltatore non deve fabbricare o consegnare i Beni di Progetto rappresentati da tali certificati senza tale approvazione. I certificati devono identificare i Beni di Progetto certificati e includere, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni: nome

del Subappaltatore, nome del prodotto, nome del produttore, riferimento al relativo disegno, numero della sezione e del paragrafo dedicato nelle specifiche tecniche.

15.3 Tutta la Documentazione del Subappaltatore è soggetta ad approvazione da parte dell'Appaltatore. Il Subappaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per i Beni di Progetto forniti prima di tale approvazione nella misura in cui i Beni di Progetto debbano essere modificati a seguito dei commenti dell'Appaltatore.

15.4 L'Appaltatore dovrà commentare la Documentazione del Subappaltatore entro il periodo di tempo specificato nel Subappalto, a condizione che lo stato in cui tale documentazione si trova consenta all'Appaltatore una valutazione della stessa (in particolare di valutare se la documentazione possa essere approvata o debba essere modificata).

15.5 La Documentazione del Subappaltatore commentata dall'Appaltatore deve essere corretta e ripresentata per l'approvazione entro sette (7) giorni di calendario dalla data di ricezione dei commenti dell'Appaltatore.

15.6 Le approvazioni da parte dell'Appaltatore non costituiscono un'accettazione dei documenti di dettaglio, del progetto generale, dei calcoli, delle analisi, dei metodi di prova, dei certificati, dei materiali o di altri elementi relativi ai Beni di Progetto e non esonerano il Subappaltatore dal pieno rispetto del Subappalto. L'accettazione definitiva dei Beni di Progetto è subordinata esclusivamente all'emissione del Certificato di Accettazione Finale.

15.7 Tutti i disegni e i documenti forniti dall'Appaltatore rimangono di proprietà esclusiva dell'Appaltatore e non devono essere utilizzati dal Subappaltatore per scopi diversi dall'esecuzione del Subappalto. Tali disegni e documenti non possono essere copiati, riprodotti o trasmessi, in tutto o in parte, a terzi senza il previo consenso scritto dell'Appaltatore. Tutti i disegni e i documenti forniti dall'Appaltatore devono essere restituiti su richiesta dell'Appaltatore.

15.8 Il Subappaltatore dovrà conservare tutta la Documentazione del Subappaltatore per almeno dieci (10) anni dalla data di emissione del Certificato di Presa in Consegna o per l'eventuale maggior termine previsto dalla Legge Applicabile.

16. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

16.1 Il Subappaltatore concede all'Appaltatore e/o al Cliente, e/o si impegna a fare in modo che sia concessa all'Appaltatore e/o al Cliente una licenza d'uso perpetua, irrevocabile, trasferibile, sub-licenziabile, non esclusiva ed esente da royalty sui Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni di Progetto, inclusa la Documentazione del Subappaltatore e il Software Integrato, se presente.

16.2 Se i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni di Progetto devono essere trasferiti dal Subappaltatore all'Appaltatore o al Cliente, i termini e le condizioni per tale trasferimento devono essere concordati separatamente nelle Condizioni Speciali.

16.3 Se il Software Integrato contiene o utilizza Software Open Source, il Subappaltatore deve informare l'Appaltatore per iscritto e prima della Consegna di tutti i Software Open Source contenuti o utilizzati dal Software Integrato. Se l'Appaltatore non approva i componenti del Software Open Source contenuti o utilizzati dal Software Integrato, il Subappaltatore dovrà sostituire a proprie spese il/i componente/i del Software Open Source interessati.

17. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

17.1 Il Subappaltatore dovrà indennizzare e manlevare l'Appaltatore e il Cliente da qualsiasi domanda o richiesta di risarcimento danni (sia essa promossa in sede legale o per via stragiudiziale) in relazione a morte, infortunio o lesioni subite da persone alle dipendenze del Subappaltatore o di uno qualsiasi dei suoi subappaltatori.

17.2 Fatto salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili di legge, il Subappaltatore dovrà manlevare e tenere indenne

l'Appaltatore e il Cliente da qualsiasi responsabilità, danno, costo, perdita o spesa di qualsiasi natura derivante da ogni inadempimento del Subappalto da parte del Subappaltatore. Il Subappaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Appaltatore da qualsiasi pretesa avanzata da una terza parte nei confronti dell'Appaltatore in relazione ai Beni di Progetto o comunque connessa al Subappalto, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le domande e le azioni per violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà assumere la difesa dell'Appaltatore e sostenerne i costi in qualsiasi azione promossa in qualsiasi sede da terzi in relazione ai Beni di Progetto o comunque connessa al Subappalto.

17.3 In caso di violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi causati da o relativi ai Beni di Progetto, fatti salvi i diritti dell'Appaltatore ai sensi del Subappalto e della legge, il Subappaltatore dovrà, previa notifica da parte dell'Appaltatore a proprie spese e a discrezione dell'Appaltatore (i) procurare all'Appaltatore il diritto di continuare a utilizzare i Beni di Progetto e/o (ii) modificare i Beni di Progetto in modo che cessino di violare i Diritti di Proprietà Intellettuale; o (iii) sostituire i Beni di Progetto con Beni di Progetto che non violano i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.

17.4 Il Subappaltatore si assume la piena responsabilità per gli atti e le omissioni dei propri dipendenti e/o subappaltatori.

17.5 L'Appaltatore si riserva il diritto di compensare i crediti ai derivanti dal Subappalto con qualsiasi importo dovuto al Subappaltatore.

18. ASSICURAZIONE

18.1 Fino all'emissione del Certificato di Accettazione Finale, il Subappaltatore dovrà mantenere in essere, a proprie spese, con compagnie assicurative di primaria importanza e finanziariamente solide, approvate dall'Appaltatore (come richiesto nelle Condizioni Speciali), le seguenti polizze assicurative: polizza di responsabilità professionale, polizza di responsabilità civile, polizza infortuni dipendenti/ responsabilità del datore di lavoro ("RCO").

18.2 Tutte le polizze assicurative dovranno includere l'Appaltatore come assicurato aggiuntivo e una rinuncia a favore dell'Appaltatore al diritto di surroga dell'assicuratore. Su richiesta dell'Appaltatore tutte le polizze assicurative e le loro condizioni (inclusa la rinuncia al diritto di surroga) dovranno essere estese al Cliente. Entro la Data di entrata in vigore, il Subappaltatore dovrà fornire all'Appaltatore i certificati assicurativi e le conferme del pagamento dei premi. Il Subappaltatore dovrà inoltre fornire, su richiesta dell'Appaltatore, copie di tali polizze assicurative.

18.3 In caso di sinistro coperto dalle polizze di cui all'articolo 18, tutte le franchigie saranno a carico del Subappaltatore.

18.4 Il Subappaltatore dovrà avvisare l'Appaltatore di qualsiasi annullamento o mancato rinnovo o modifica sostanziale dei termini di qualsiasi assicurazione entro trenta (30) giorni di calendario dal verificarsi di tale evento.

18.5 Tutte le polizze del Subappaltatore (tranne la RCO) sono considerate assicurazioni di natura primaria e pertanto non sarà possibile attivare le coperture assicurative dell'Appaltatore al fine di ottenere un contributo o una partecipazione alla liquidazione del sinistro.

18.6 Qualora il Subappaltatore non fornisca i certificati assicurativi e non mantenga in essere le coperture assicurative ai sensi dell'Articolo 18, l'Appaltatore potrà procurarsi tale copertura assicurativa a spese del Subappaltatore.

18.7 Qualsiasi importo liquidato dalle assicurazioni al Subappaltatore dovrà essere utilizzato per la sostituzione e/o ripristino dei Beni di Progetto.

18.8 Nulla nel presente Articolo 14 esonera il Subappaltatore da qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Appaltatore. Gli importi assicurati non possono essere considerati come una limitazione o esclusione delle responsabilità del Subappaltatore derivanti dal Subappalto.

19. RECESSO E RISOLUZIONE

19.1 L'Appaltatore potrà, a propria discrezione, recedere, in tutto o in parte dal Subappalto, in qualsiasi momento con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al Subappaltatore. Al ricevimento di tale comunicazione, il Subappaltatore interromperà l'esecuzione del Subappalto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19.7, l'Appaltatore dovrà pagare al Subappaltatore i Beni di Progetto eseguiti e consegnati e i materiali acquistati per l'esecuzione dei Beni di Progetto prima della data di recesso che non possono essere utilizzati dal Subappaltatore per altri scopi (la proprietà di tali Beni di Progetto e materiali si trasferirà all'Appaltatore all'atto del pagamento) e ogni altro costo diretto, che sia stato debitamente provato e oggetto di verifica da parte dell'Appaltatore, sostenuto dal Subappaltatore per effetto del recesso. Tuttavia, l'importo totale che dovrà essere pagato dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo non potrà eccedere l'importo dei costi sostenuti fino alla data di recesso definito nelle Condizioni Speciali, o, in mancanza, l'importo dovuto dall'Appaltatore alla data del recesso ai sensi del Subappalto. Il Subappaltatore non avrà diritto ad ulteriori importi derivanti dal recesso. In particolare, il Subappaltatore rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento del lucro cessante ed in particolare della perdita di profitti attesi e non maturati in conseguenza del recesso.

19.2 L'Appaltatore potrà, a propria discrezione, risolvere il Subappalto con effetto immediato se:

19.2.1 Il Subappaltatore è inadempiente a uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi del Subappalto, nel caso in cui non ponga rimedio a tale inadempimento entro dieci (10) giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore recante richiesta di rimedio; o

19.2.2 fatto salvo l'Articolo 7.3, viene raggiunto l'importo massimo delle penali pagabile dal Subappaltatore, oppure, fatto salvo l'Articolo 7.5, dalle circostanze risulta chiaro che si verificherà un ritardo nella Consegna che darebbe diritto al pagamento dell'importo massimo delle penali all'Appaltatore; o

19.2.3 Il Subappaltatore non fornisce, se richiesto dall'Appaltatore, a insindacabile giudizio di quest'ultimo, adeguata garanzia sulla sua capacità di continuare e/o completare l'esecuzione del Subappalto; o

19.2.4 c'è un cambiamento negativo nella posizione, finanziaria o di altro tipo, del Subappaltatore, per cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Il Subappaltatore diventi insolvente;
- b) si richieda o sia emessa un'ordinanza provvisoria, o sia approvato un concordato volontario, o sia presentata una richiesta di fallimento o una sentenza di fallimento sia emessa nei confronti del Subappaltatore o
- c) insorgano circostanze che consentono al tribunale o a un creditore o a agli amministratori o soci, a seconda del caso, di nominare un curatore fallimentare o un amministratore giudiziario o di disporre la liquidazione coatta amministrativa del Subappaltatore o di procedere alla sua liquidazione; o
- d) altra simile o analoga procedura sia avviata nei confronti o dal Subappaltatore a causa della propria insolvenza o in conseguenza di un debito; o

19.2.5 Il Subappaltatore cessa, o minaccia di cessare, volontariamente o involontariamente, l'esecuzione di una parte sostanziale della propria attività, e tale circostanza ha o avrà un effetto negativo sulla capacità del Subappaltatore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Subappalto; o

19.2.6 In caso di dichiarazione di garanzia falsa o imprecisa resa dal Subappaltatore che non venga rettificata o corretta entro 10 giorni di calendario dalla notifica del vizio da parte dell'Appaltatore, qualora tale falsità o imprecisione possano ragionevolmente produrre effetti negati sull'Appaltatore o sul Subappalto; o

19.2.7 in caso di cambio di controllo del Subappaltatore.

19.3 In caso di risoluzione ai sensi dell'Articolo 19.2, l'Appaltatore avrà il diritto alla restituzione di tutti gli importi pagati al Subappaltatore ai sensi del Subappalto e al risarcimento di tutti i costi, le perdite o danni di qualsiasi genere subiti in relazione a o derivanti da tale risoluzione. Il Subappaltatore dovrà a proprie spese rimuovere tempestivamente dal Sito tutte le parti dei Beni di Progetto che risultino difettosi o comunque non conformi al Subappalto e che non siano state corrette, salvo rinuncia alla rimozione da parte dell'Appaltatore.

19.4 Se il Subappaltatore non rimuove i Beni di Progetto difettosi o non conformi immediatamente dopo la comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore, l'Appaltatore, a propria discrezione, potrà rimuoverli e stoccarli (o potrà incaricare una terza parte a farlo) a spese del Subappaltatore. Se il Subappaltatore non paga i costi di tale rimozione e stoccaggio nei dieci (10) giorni di calendario successivi alla summenzionata richiesta, l'Appaltatore potrà, a propria discrezione, previa notifica scritta e decorsi altri dieci (10) giorni di calendario (a) vendere le merci stoccate e trattenere i proventi netti della stessa, dopo aver dedotto i costi di tale vendita e gli altri costi che il Subappaltatore avrebbe dovuto sostenere (e.g. rimozione e stoccaggio). Se i ricavi di tale vendita non coprono tutti i costi che il Subappaltatore avrebbe dovuto sostenere, la differenza sarà addebitata al Subappaltatore. Se i pagamenti in quel momento o successivamente dovuti al Subappaltatore non sono sufficienti a coprire tale importo, il Subappaltatore dovrà pagare la differenza all'Appaltatore.

19.5 In caso di risoluzione ai sensi dell'Articolo 19.2, l'Appaltatore, a propria discrezione, potrà completare il Subappalto o avvalersi di una terza parte per il completamento. Qualsiasi lavoro di completamento (eseguito sia dall'Appaltatore che da terzi) sarà integralmente a rischio e a spese del Subappaltatore. L'Appaltatore potrà, a propria discrezione, prendere possesso dei Beni di Progetto e di tutti i materiali stoccati presso i locali del Subappaltatore e/o in Sito, utilizzare tutta la Documentazione del Subappaltatore, le Attrezzature del Subappaltatore e gli altri beni forniti (o da fornire) o di cui il Subappaltatore si è servito e utilizzarli per completare i Beni di Progetto. Se i costi sostenuti dall'Appaltatore per il completamento dei Beni di Progetto dovessero superare l'importo dovuto al Subappaltatore (nel caso in cui quest'ultimo avesse completato i Beni di Progetto), il Subappaltatore dovrà pagare l'importo di tale eccedenza all'Appaltatore o, a discrezione dell'Appaltatore, tale importo sarà detratto da qualsiasi somma dovuta o che sarà dovuta in al Subappaltatore o recuperato dalle garanzie bancarie o finanziarie del Subappaltatore in essere alla data della risoluzione.

19.6 In caso di risoluzione ai sensi dell'Articolo 19.2, su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore si impegna a cedere all'Appaltatore qualsiasi contratto con i propri subappaltatori. Gli eventuali costi di cessione saranno a carico del Subappaltatore.

19.7 In caso di risoluzione del Contratto Principale per motivi diversi dall'inadempimento del Subappaltatore e conseguente recesso dell'Appaltatore dal Subappalto, il compenso spettante al Subappaltatore in conseguenza del recesso sarà limitato quanto pagato dal Cliente all'Appaltatore per i lavori oggetto del Subappalto eseguiti.

19.8 Alla data di risoluzione del Subappalto, il Subappaltatore consegnerà immediatamente all'Appaltatore tutte le copie delle informazioni o dei dati che ha ricevuto a quest'ultimo in relazione al Subappalto. Il Subappaltatore dovrà altresì confermare per iscritto all'Appaltatore che il Subappaltatore non ha conservato alcuna copia di tali informazioni o dati.

19.9 Alla risoluzione del Subappalto, il Subappaltatore consegnerà immediatamente all'Appaltatore tutte le specifiche, i programmi e tutte altre informazioni e i dati relativi ai Beni di Progetto (ivi inclusa tutta la Documentazione del Subappaltatore) esistenti in qualsiasi forma alla data di tale risoluzione.

19.10 La risoluzione del Subappalto, qualunque ne sia la causa, non influenza né pregiudica i diritti maturati dalle Parti al momento della risoluzione.

20. CONFORMITÀ, INTEGRITÀ

20.1 Il Subappaltatore dovrà fornire i Beni di Progetto in conformità a tutte le Leggi Applicabili, nonché agli standard professionali applicabili ai Beni di Progetto.

20.2 Il Subappaltatore garantisce il pieno adempimento presente e futuro a tutte le leggi, i regolamenti, le istruzioni emesse da autorità competenti in materia di sicurezza dei prodotti e responsabilità da prodotto e limitazione alla circolazione di prodotti (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le normative/regolamenti/istruzioni REACH, RoHs, SCIP, Prop 65, Conflict Minerals) e provvederà alla preparazione e alla consegna alle autorità competenti di tutte le dichiarazioni e degli altri documenti, nonché al rilascio delle informazioni necessarie ai fini del rispetto delle summenzionate normative. Il Subappaltatore garantisce altresì che consegnerà all'Appaltatore (e a ogni sua Affiliata interessata) ogni documento, certificato o dichiarazione che attesti il rispetto da parte del Subappaltatore delle policy Hitachi Energy in materia di Material Compliance, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le policy in materia di minerali oggetto di conflitti ("Conflict Minerals"), cobalto ("Cobalt"), sostanze rischiose in prodotti ("Substances of Concern in Products") e elenco dei prodotti proibiti o con restrizioni d'uso ("List of Prohibited or Restricted Substances"), che siano applicabili al Contratto e come aggiornate nel corso della vigenza del Contratto disponibili al link: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/material-compliance> - **Material Compliance**. Ogni dichiarazione resa dal Subappaltatore all'Appaltatore (sia direttamente che indirettamente) in relazione alle normative e alle policy Hitachi Energy in materia di materiali utilizzati per o in connessione con la fornitura dei Prodotti o dei Servizi sarà considerata come una dichiarazione di garanzia ai sensi del Contratto e il Subappaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Appaltatore per tutte le conseguenze che possano derivare dalla falsità, non correttezza o incompletezza di tali dichiarazioni previste dal Contratto e delle Leggi Applicabili.

20.3 Il Subappaltatore garantisce il pieno adempimento presente e futuro a tutte le leggi, i regolamenti, le istruzioni emesse da autorità competenti in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le normativa in materia di schiavitù e tratta di essere umani, tassonomia, economia circolare) e provvederà alla preparazione e alla consegna alle autorità competenti di tutte le dichiarazioni e degli altri documenti, nonché al rilascio delle informazioni necessarie ai fini del rispetto delle summenzionate normative. Il Subappaltatore garantisce altresì che consegnerà all'Appaltatore (e a ogni sua Affiliata interessata) ogni documento, certificato o dichiarazione che attesti il rispetto da parte dell'Appaltatore delle policy Hitachi Energy in materia di sostenibilità (Hitachi Energy Sustainability Commitment) e requisiti richiesti ai fornitori Hitachi Energy in materia di sostenibilità e HSE (Hitachi Energy HSE & Sustainability Requirements for Contractors) che siano applicabili al Contratto e come aggiornate nel corso della vigenza del Contratto disponibili al link: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/sustainability#our-commitment>. Ogni dichiarazione resa dal Subappaltatore all'Appaltatore (sia direttamente che indirettamente) in relazione alle normative e alle policy Hitachi Energy in materia ESG sarà considerata come una dichiarazione di garanzia ai sensi del Contratto e il Subappaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Appaltatore per tutte le conseguenze che possano derivare dalla falsità, non correttezza o incompletezza di tali dichiarazioni ai sensi del Contratto e delle Leggi Applicabili.

20.4 Il Subappaltatore garantisce il pieno adempimento a tutte le leggi, i regolamenti, nonché le istruzioni emesse da autorità competenti, in materia di importazione e esportazioni e pratiche doganali applicabili, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, quelle volte a garantire i necessari sdoganamenti, prove di origine, licenze di importazione/esportazione ed esenzioni. A tal fine, il Subappaltatore avrà il dovere di presentare le necessarie richieste presso i competenti enti governativi e/o fornirà alle autorità competenti le informazioni integrative relative alla fornitura di servizi, al rilascio o al trasferimento di merci, hardware, software e tecnologia.

20.5 Nessun materiale o macchinario incluso o utilizzato per i Beni di Progetto deve provenire da società o Paese oggetto di embargo o altra misura equiparabile all'embargo imposto da qualsiasi autorità competente del Paese in cui i Beni di Progetto verranno utilizzati, o da qualsiasi altra autorità che abbiano altrimenti competenza sui macchinari o sul materiale che fanno parte dei Beni di Progetto. Se una qualsiasi tra i Beni di Progetto è o sarà soggetto a restrizioni all'esportazione, il Subappaltatore dovrà informare tempestivamente l'Appaltatore per iscritto fornendo i dettagli di tali restrizioni.

20.6 Ciascuna Parte garantisce che non effettuerà, direttamente o indirettamente, e di non essere al corrente che altri effettueranno, direttamente o indirettamente, alcun pagamento, e/o omaggi e/o si assumeranno altri impegni nei confronti dei propri clienti, di pubblici ufficiali o di agenti, altri intermediari, amministratori e dipendenti di ciascuna Parte o di qualsiasi altra terza parte, in maniera contraria alle leggi applicabili (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la U.S. Foreign Corrupt Practices Act, lo UK Bribery Act 2010 e, laddove applicabili, le leggi promulgate dagli Stati membri e firmatari che abbiano recepito la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri). Ciascuna Parte garantisce altresì il rispetto di tutte le relative leggi, regolamenti e di ogni altro atto avente forza di legge in materia corruzione. Nulla di quanto contenuto nel Subappalto farà sì che una Parte o una delle sue Affiliate possa essere tenuta a rimborsare all'altra Parte tali compensi dati o promessi.

20.7 Il Subappaltatore conferma di aver ricevuto una copia del Codice di Condotta di Hitachi Energy e del Codice di Condotta per i fornitori di Hitachi Energy o comunque di aver ricevuto informazioni su come accedere a entrambi i Codici di Condotta di Hitachi Energy online all'indirizzo www.hitachienergy.com/integrity. Il Subappaltatore accetta di adempiere ai propri obblighi contrattuali in conformità ai Codici di Condotta Hitachi Energy.

20.8 Hitachi Energy ha istituito canali di segnalazione attraverso i quali Subappaltatore e i suoi dipendenti possono segnalare sospette violazioni della Legge applicabile, delle politiche o degli standard di condotta: Portale Web: www.hitachienergy.com/integrity - **Canali di segnalazione**; dettagli di contatto specificati su questo portale Web.

Hitachi Energy Italy S.p.A. ha adottato un Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01, e successive modifiche, consultabile sul proprio sito internet;

20.9 La violazione di un obbligo contenuto nel presente articolo 20 costituisce grave inadempimento del Subappalto ai sensi dell'art. 1456 cc e autorizza l'altra Parte a risolvere il Subappalto con effetto immediato, fatti salvi gli ulteriori diritti o rimedi previsti dal Subappalto o dalla legge.

Nonostante quanto diversamente previsto nel Subappalto, il Subappaltatore dovrà, senza alcun limite, indennizzare e manlevare l'Appaltatore da tutte le responsabilità, i danni, i costi e/o le spese sostenute in conseguenza di inadempimento (e/o risoluzione del Subappalto ai sensi) del presente articolo, o derivanti da restrizioni all'esportazione che siano state nascoste dal Subappaltatore.

21. CESSIONE E SUBAPPALTO

21.1 Il Subappaltatore non può cedere, assoggettare a gravami o subappaltare il Subappalto o parti dello stesso (inclusi eventuali crediti dell'Appaltatore) senza il previo consenso scritto dell'Appaltatore.

21.2 L'Appaltatore può, a propria discrezione, cedere, assoggettare a gravami, subappaltare alle proprie Affiliate o in qualsiasi altro modo disporre del Subappalto.

22. AVVISI E COMUNICAZIONE

Qualsiasi comunicazione deve essere inviata nella lingua del Subappalto a mezzo lettera raccomandata, corriere o posta elettronica all'indirizzo della Parte interessata indicato nel Subappalto o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte interessata abbia comunicato per iscritto all'altra Parte. Gli invii a mezzo posta elettronica richiedono la conferma scritta di avvenuta ricezione da parte della Parte ricevente.

23. RINUNCE

La mancata applicazione o il mancato esercizio di qualsiasi disposizione del Subappalto non costituisce una rinuncia a far valere tale disposizione e non inficerà il diritto di far valere successivamente tale disposizione o qualsiasi altra disposizione del Subappalto.

24. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

24.1 Il Subappalto è regolato dalle leggi dello Stato in cui ha sede legale l'Appaltatore, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.

24.2 Laddove l'Appaltatore e il Subappaltatore abbiano sede legale nello stesso Paese, qualsiasi controversia derivante dal Subappalto che non possa essere definita bonariamente o tramite mediazione, dovrà essere sottoposta alla giurisdizione dei tribunali competenti del luogo in cui l'Appaltatore ha sede legale.

24.3 Laddove l'Appaltatore e il Subappaltatore abbiano sedi legali in Paesi diversi, qualsiasi controversia derivante dal Subappalto, che non possa essere definita bonariamente o tramite mediazione, dovrà essere risolta in via definitiva ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi da tre arbitri nominati conformemente a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede nel luogo in cui ha sede l'Appaltatore. La lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua l'inglese. La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante per entrambe le Parti e nessuna delle Parti può appellarsi per la revisione.

24.4 Il Subappaltatore conserverà tutte le informazioni e i dati che potrebbero essere necessari per motivare qualsiasi reclamo o azione. Senza ammettere la propria responsabilità, l'Appaltatore può, a propria discrezione, dopo aver ricevuto qualsiasi comunicazione in merito a un reclamo o azione promossa dal Subappaltatore, monitorare i summenzionati dati e informazioni e richiedere al Subappaltatore la conservazione di ulteriori dati e informazioni relativi al reclamo e all'azione. L'Appaltatore ha diritto di monitorare le modalità di conservazione dei dati e informazioni e di ottenere copia degli stessi, direttamente o attraverso propri rappresentanti debitamente autorizzati. Il Subappaltatore dovrà garantire che l'Appaltatore abbia il diritto di esercitare gli stessi poteri di controllo nei confronti di qualsiasi subappaltatore del Subappaltatore. Tali controlli o ispezioni non esonereranno il Subappaltatore da alcuna responsabilità.

25. RISERVATEZZA, SICUREZZA DEI DATI, PROTEZIONE DEI DATI

25.1 Il Subappaltatore manterrà strettamente riservati tutti i Dati dell'Appaltatore e qualsiasi altra informazione riguardante l'attività dell'Appaltatore o delle sue Affiliate, i loro prodotti e/o le loro tecnologie che il Subappaltatore abbia ottenuto in relazione ai Servizi (sia prima che dopo l'accettazione del Subappalto). Il Subappaltatore limiterà la divulgazione di tale materiale riservato ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori o altre terze parti che abbiano necessità di conoscerli ai fini dell'esecuzione dei Servizi. Il Subappaltatore dovrà garantire che tali dipendenti, agenti, subappaltatori o altre terze parti siano soggetti e rispettino gli

stessi obblighi di riservatezza applicabili al Subappaltatore ai sensi del Subappalto e sarà responsabile per qualsiasi divulgazione non autorizzata da parte di tali soggetti.

25.2 Il Subappaltatore applicherà idonee tutele, adeguate al tipo di Dati dell'Appaltatore da tutelare, contro l'accesso o la divulgazione non autorizzati di tali Dati dell'Appaltatore e li proteggerà in conformità agli standard di tutela generalmente accettati nel relativo settore, o nello stesso modo e con lo stesso grado con cui tutela i propri dati confidenziali e le proprie informazioni esclusive, applicando al riguardo la modalità di protezione, che tra le due summenzionate risulterà più sicura. Il Subappaltatore potrà divulgare informazioni confidenziali ai Destinatari Aggiuntivi Consentiti (ovvero i rappresentanti autorizzati del Subappaltatore, inclusi revisori dei conti, legali e consulenti) sempre a condizione che (i) tale informazione sia divulgata solo a chi ne abbia stretta necessità ai fini dell'esecuzione del Subappalto e (ii) tali Destinatari Aggiuntivi Consentiti sottoscrivano con il Subappaltatore un accordo di riservatezza con termini sostanzialmente identici a quelli previsti dal presente articolo o, ove applicabile, che siano tenuti al rispetto dei codici di condotta professionale che garantiscano la confidenzialità di tali informazioni.

25.3 Il Subappaltatore non dovrà (i) utilizzare i Dati dell'Appaltatore per altri fini che non siano connessi all'esecuzione dei Servizi e del Subappalto, o (ii) riprodurre i Dati dell'Appaltatore, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia richiesto dai rispettivi documenti contrattuali, o (iii) divulgare i Dati dell'Appaltatore a terzi, fatta eccezione per i Destinatari Aggiuntivi Consentiti o per le divulgazioni a terzi previamente autorizzate dall'Appaltatore.

25.4 Il Subappaltatore conviene che all'Appaltatore sia consentito fornire informazione ricevuta dal Subappaltatore alle proprie Affiliate e a terze parti.

25.5 Sicurezza Informatica (Cyber Security)

25.5.1 Il Subappaltatore si impegna a rispettare, e sarà responsabile e farà in modo che i Destinatari Aggiuntivi Consentiti rispettino, ogni procedura, policy o standard in materia di sicurezza informatica che abbia ricevuto dall'Appaltatore o da qualsiasi Affiliata dell'Appaltatore nel corso della vigenza del Contratto ed in particolare i requisiti in materia di sicurezza informatica di Hitachi Energy applicati ai fornitori (Hitachi Energy Cyber Security Requirements for Suppliers) disponibili al seguente link: www.hitachienergy.com/about-us/supplying – **Supplier Cyber Security**, o come altrimenti previsti nel Contratto.

25.5.2 Il Subappaltatore sarà responsabile in via esclusiva di fornire e assicurare una connessione sicura tra i suoi sistemi informatici e di rete (ivi incluse la sua rete di network interna e le interfacce esterne) con quelli dell'Appaltatore utilizzando procedure e standard di sicurezza generalmente accettate nel settore della sicurezza e protezione di dati e reti. Queste procedure e standard di protezione e sicurezza dovranno comprendere, se applicabili, tra l'altro, l'installazione di firewall, utilizzo di sistemi di autenticazione e controllo dell'identità e di sistemi di crittazione e codifica di dati e installazione di software anti-virus programmati per la protezione contro Incidenti Informatici, accessi non autorizzati, interferenze, intrusioni, fuga, furto, perdita di dati e informazioni.

25.5.3 Il Subappaltatore informerà immediatamente (per iscritto), e comunque entro ventiquattro (24) ore, l'Appaltatore ogniqualvolta abbia ragionevole motivo di ritenere che si sia verificato un Incidente Informatico. Il Subappaltatore dovrà far prontamente pervenire all'Appaltatore aggiornamenti sul presunto Incidente Informatico e una relazione che dettagli: (a) la natura del presunto Incidente Informatico; (b) la data e ora in cui si è verificato, il quantitativo e tipologia di informazioni che si presume siano state esposte; (c) misure adottate per investigare sulle circostanze del presunto Incidente Informatico e per prevenire un nuovo Incidente Informatico. Il Subappaltatore dovrà adottare misure adeguate a contenere gli effetti dell'Incidente Informatico e dovrà, a proprie spese, cooperare

con ed assistere l'Appaltatore nella preparazione delle misure da adottare in relazione all'Incidente Informatico. La comunicazione di cui il primo paragrafo dovrà essere effettuata all'indirizzo: cybersecurity@hitachienergy.com.

25.5.4 L'Appaltatore, le sue Affiliate e il rispettivo personale non saranno in alcun modo responsabili per i danni di qualsiasi natura che possano derivare da un Incidente Informatico e il Subappaltatore manleverà e terrà indenni gli stessi da qualsiasi reclamo, pretesa o azione (e dalle relative richieste di danni) in relazione a ogni Incidente Informatico, accesso non autorizzato, intrusione, fuga, furto o perdita di dati o informazioni che sia causato da una mancata o limitata protezione dei sistemi informatici e di rete del Subappaltatore imputabile a quest'ultimo.

25.6 Protezione dei dati personali

25.6.1 Se l'Appaltatore rivela i Dati personali al Subappaltatore, il Subappaltatore dovrà rispettare tutte le leggi e le norme sulla privacy e protezione dei dati applicabili.

25.6.2 Il Subappaltatore dovrà adottare misure di protezione materiali, tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza dei Dati Personali idoneo a garantire la protezione da qualsiasi rischio e di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

25.6.3 Il Subappaltatore darà prontamente (evitando ritardi) il proprio consenso a qualsivoglia modifica al presente articolo 25 che, qualora tale modifica, secondo il ragionevole parere dell'Appaltatore o delle sue Affiliate, sia necessaria per rispettare qualsivoglia legge o regolamento sulla privacy e la protezione dei dati personali e/o decisioni, linee guida o pareri di qualsivoglia ente o autorità competente si impegna a recepire tali modifiche senza costi aggiuntivi per l'Appaltatore.

25.6.4 Il Subappaltatore prende atto che il trattamento dei Dati Personali in conformità al Subappalto potrebbe richiedere la sottoscrizione di ulteriori accordi sul trattamento e/o la protezione dei dati personali con l'Appaltatore o le sue Affiliate. Nel caso in cui tali accordi aggiuntivi non siano conclusi contestualmente al Subappalto, il Subappaltatore, le relative Affiliate o i relativi subappaltatori dovranno, su richiesta dell'Appaltatore, prontamente sottoscrivere tali accordi, come predisposti dall'Appaltatore o come previsto da disposizioni inderogabili di legge o da provvedimenti di qualsivoglia ente o autorità competenti in materia di protezione dei dati personali.

26. INVALIDITA' DELLE CLAUSOLE

L'invalidità o la non opponibilità di qualsiasi articolo del Subappalto non inficerà la validità o l'applicabilità delle restanti clausole. Il Subappalto sarà efficace come se l'articolo nullo non fosse stato inserito nel Subappalto.

27. SOPRAVVIVENZA

27.1 Resteranno pienamente in vigore, nonostante la cessazione del Subappalto per qualsiasi ragione, le disposizioni del Subappalto indicate nel successivo articolo 27.2 o quelle che per loro natura o per il contenuto siano destinate a rimanere efficaci nonostante tale cessazione.

27.2 Gli obblighi di cui agli articoli 11 (Garanzia e Rimedi), 15 (Documentazione), 17 (Responsabilità e Manleva) e 25 (Riservatezza, Sicurezza dei Dati, Protezione dei Dati) rimarranno in essere per un periodo di tempo indeterminato e sopravvivranno all'estinzione o alla risoluzione del Subappalto.

28. TOTALITA' DELLE INTESE

Il Subappalto costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente accordo in qualsiasi forma (sia orale che scritta) tra le stesse in relazione all'oggetto del Subappalto.

29. RAPPORTO TRA LE PARTI

Il rapporto tra le Parti è quello di parti pienamente indipendenti tra di loro che trattano a condizioni di mercato e nulla nel Subappalto può essere interpretato come atto a creare un

rapporto di agenzia o vincoli di subordinazione tra Subappaltatore e Appaltatore o a costituire qualsiasi forma di associazione, consorzio, partnership o joint-venture tra il Subappaltatore, l'Appaltatore e/o il Cliente, e il Subappaltatore non è autorizzato ad agire in nome e per conto dell'Appaltatore o del Cliente.

30. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI PER GLI APPALTI PUBBLICI

- a) Il Subappaltatore – in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente dell'Appaltatore nell'ambito del Subappalto – si impegna ad assolvere, ove applicabili, a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge nr. 136/2010, come modificata dalla Legge nr. 217/2010.
- b) In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, il Subappaltatore deve utilizzare, per i movimenti finanziari associati alle attività del Subappalto, uno o più conti correnti bancari o postali aperti presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
- c) Tutti i movimenti finanziari connessi alle attività del Subappalto devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o tramite Ri.Ba. (ricevuta bancaria elettronica).
- d) Tutti i movimenti finanziari connessi alle attività del Subappalto dovranno indicare: il relativo codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, il relativo codice univoco di progetto (CUP). Il Subappaltatore si impegna ad indicare il CIG (e, ove previsto, il CUP) in tutte le fatture che emetterà all'Appaltatore.
- e) Il Subappaltatore è tenuto a trasmettere all'Appaltatore gli estremi identificativi del suddetto conto bancario dedicato entro 10 giorni dalla stipula del Subappalto nonché, entro il medesimo termine, le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare su quel conto. Il Subappaltatore dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai dati trasmessi.
- f) Qualora i crediti del Subappaltatore derivanti dal Subappalto, previa approvazione scritta dell'Appaltatore, siano oggetto di cessione a terzi, i suddetti obblighi dovranno essere adempiuti anche dal cessionario. A tal fine, il Subappaltatore si impegna, anche con promessa del fatto del terzo, a far sì che il cessionario si assuma gli obblighi di cui sopra.
- g) La violazione da parte del Subappaltatore di una o più disposizioni della Legge nr. 136/2010, così come modificata dalla Legge nr. 217/2010, legittima l'Appaltatore a dichiarare la risoluzione di diritto del Subappalto.
- h) A pena di nullità del Subappalto, il Subappaltatore si impegna a includere nei contratti coi suoi subappaltatori, subfornitori o sub-contraenti, previa autorizzazione scritta dell'Appaltatore, una clausola simile in base alla quale ciascuno di essi si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto articolo 3 della Legge nr. 136/2010, così come modificata dalla Legge nr. 217/2010.
- i) Il Subappaltatore, in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente dell'Appaltatore, si obbliga a comunicare tempestivamente alla parte associata al CIG comunicato dall'Appaltatore nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente – il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte della controparte.

Firma del Subappaltatore:

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Subappaltatore espressamente accetta ed approva i seguenti articoli:

articolo 2 – Applicazione delle condizioni;

articolo 3 – Responsabilità del Subappaltatore;
articolo 5 – Varianti d-Ordine;
articolo 7 – Ritardata consegna;
articolo 9 – Sospensione del Subappalto;
articolo 12 – Esecuzione in danno;
articolo 13 – Prezzo del Subappalto, Pagamento, Fatturazione;
articolo 17 – Responsabilità e Manleva;
articolo 19 – Risoluzione;
articolo 21 – Cessione e Subappalto;
articolo 24 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie;
articolo 25 – Riservatezza, sicurezza e protezione dei dati.

Firma del Subappaltatore:
